



3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE ORDINARIA

Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, il direttore di livello generale o apicale – *cui* secondo il nostro ordinamento è *attribuito il compito adottare gli atti inerenti l'organizzazione e la gestione del personale*¹² – valuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della rotazione ordinaria all'interno degli uffici (strutture organizzative) della direzione, sentiti i dirigenti facenti capo alla direzione cui è preposto, prendendo in considerazione qualsiasi tipologia di incarico che permanga per un determinato tempo in capo al medesimo soggetto e, conseguentemente, adotta gli atti organizzativi necessari.

A tal fine, la nozione di “**incarico**” deve essere interpretata nella sua accezione più ampia, senza che abbia alcuna rilevanza se questo sia stato formalizzato o meno con atto o provvedimento dell'Amministrazione né se esso sia stato oggetto di incentivo economico, in quanto **la persistenza rileva ogni qual volta si sia in presenza di un costante svolgimento in concreto dello stesso tipo di incarico inteso anche come attività, mansione, compito o funzione.**

È allo stesso modo indifferente la prevalenza dell'incarico rispetto alle attività complessivamente svolte dal dipendente, in quanto anche lo svolgimento di attività marginali è oggetto di rotazione se si ravvisino i presupposti.

In Amministrazione sono sempre da considerare soggetti alle valutazioni sulla rotazione ordinaria:

- a. gli incarichi di posizione organizzativa (responsabile U.O., alta professionalità, studio e ricerca) in strutture e unità organizzative che insistono, in tutto o in parte, su aree a rischio;
- b. i ruoli di responsabile dei procedimenti amministrativi che insistono su aree a rischio;
- c. le funzioni tecniche e altri incarichi previsti dalla normativa in materia di appalti;
- d. le funzioni dei commissari di valutazione con particolare riferimento alle aree a maggior rischio afferenti a procedure di autorizzazione o concessione, d'appalto, di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere, concorsuali o selettive per l'assunzione del personale o dei consulenti e per le progressioni di carriera etc.;
- e. in generale tutte le mansioni, le funzioni, i compiti e le responsabilità, comunque denominati, che permangano nel tempo e comportino un minimo grado di discrezionalità o autonomia in processi a rischio.

¹² Articolo 24, c. 1 lett. h) della Legge regionale 13/11/1998, n. 31.



La rotazione non si applica invece ai processi totalmente vincolati, nei quali è assente qualsiasi margine di discrezionalità o autonomia e quindi di rischio corruttivo.

La rotazione non deve e non può, comunque, costituire ostacolo al diritto di chiunque di partecipare alle procedure di selezione, anche interne, per il conferimento degli incarichi, predisposte secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento.



Figura 2: Ambito di applicazione